



Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni atte a consentire alle imprese che vantano crediti nei confronti di amministrazioni statali, di regioni, di enti locali o di enti del Servizio sanitario nazionale in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di somministrazione, di fornitura o di appalto, di avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie, nei confronti delle medesime amministrazioni statali, regioni o enti locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i crediti devono essere certificati entro sessanta giorni con apposito provvedimento dal Ministero dell'Economia e delle finanze, anche in base a quanto previsto dall'articolo 13 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183;

b) la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti relativi a tributi dovuti nei confronti della medesima amministrazione statale, regione o ente locale titolare del credito vantato. Con riferimento ai crediti derivanti da enti del Servizio sanitario nazionale la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti relativi a tributi regionali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento al fine di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione.